

REGOLAMENTO (CEE) N. 3181/78 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1978
relativo ad un sistema monetario europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha adottato il 5 dicembre 1978 una risoluzione che enuncia le disposizioni relative all'istituzione del sistema monetario europeo, a decorrere dal 1° gennaio 1979;
considerando che in questo quadro, ed entro due anni dall'attuazione del sistema, gli accordi e le istituzioni esistenti sarebbero consolidati in un Fondo monetario europeo; che in attesa è opportuno affidare al Fondo di cooperazione monetaria istituito dal regolamento (CEE) n. 907/73 (3) la gestione del nuovo sistema monetario nella sua fase iniziale;
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3180/78 (4), il Consiglio ha adottato l'ECU come unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria;
considerando che affinché il sistema inizi a funzionare è necessario prevedere immediatamente la creazione di ECU come contropartita del collocamento di una parte delle riserve delle banche centrali presso il sistema stesso e l'utilizzazione di tali ECU per regolare le operazioni effettuate nel quadro del sistema;
considerando che, in questo quadro, è necessario introdurre l'ECU nelle operazioni del Fondo europeo di

cooperazione monetaria e utilizzarla come mezzo di regolamento per la realizzazione degli obiettivi della Comunità, in particolare per il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri e per il buon funzionamento del mercato comune, nonché per la realizzazione dell'unione economica e monetaria; che i poteri d'azione richiesti per la creazione di tale sistema non sono stati previsti dal trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Fondo europeo di cooperazione monetaria è autorizzato a ricevere riserve monetarie dalle autorità monetarie degli Stati membri ed a emettere ECU in contropartita di tali riserve ricevute.

Articolo 2

Il Fondo e le autorità monetarie degli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare le ECU come mezzi di regolamento e per le operazioni fra queste autorità e il Fondo.

Articolo 3

Il consiglio di amministrazione del Fondo adotterà le misure tecnico-amministrative necessarie per l'applicazione degli articoli 1 e 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. MATTHÖFER

(1) GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 62.

(2) Parere espresso il 29 e 30 novembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 89 del 5. 4. 1973, pag. 2.

(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.